P E R

LA DUCHESSA DELLE PESCHE

D. ANGIOLA MARIA PISANELLI.

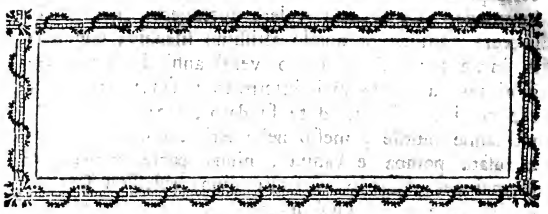

D. Antonio Macedonio, avendo, per volgere le vecchie carte di ſua caſa, trovato per avventura la brillante notizia di un credito, che, appartenendo da principio ad un' antichiſſima D. Lucrezia Macedonio, era ſtato tramandato poi a lui infra le doti di un' avola ſua, ſi ſentì toſto al cuore il ſoffio di allettatrice ſperanza, che occupandolo della idea di tanto deſtra fortuna, che tutta improvviſa gli ſi miſe avanti, ed agitandolo ſenza interrompimento, il moſſe a fare ogni opera per poterlo riſcuotere. E come ſuole avvenire, che la ſperanza di un bene, fatta già ſignora del cuor noſtro, pinga le coſe del colore della facilità, e alla fiammella dello intelletto tolga quel lume, che potrebbe moſtrarne la verità; così avvenne a lui. Egli, ſeguendo facilmente lei, che colle ſue luſinghe il traeva, fecela in queſto affare ſua unica ſcorta: e quindi, ſenza diſcutere con quella eſattezza, e con quella precisione, che ſtea ben fare, i fatti, onde doveva prendere le ragioni, e far

certa provvisione della materia del giudizio, prima d' imprender lite : senza volere intendere , qual fosse la vera cagione di quello altissimo silenzio, che nella incanutita età di cento venti anni i suoi maggiori non avevano mai interrotto : senza far conto, che colui , cui per dote fu dato , sapendo , ch' era un nome inutile , messo nella scritta dotale per certa usata pompa e vanità , niuna parte aveva preso mai per esiggerlo : e senza niuna riflession fare di quelle , che a chi vuol mettersi sensatamente ad agitare, far conviene: in una gradissima oscurità di fatto, ed in somma incertezza di dritto , non da consiglio guidato , ma da temerità trasportato, volle, come per azzardo , tentare lo evento , confidando , che la lunghezza del tempo, che di tenebre suol covrire il vero , potesse torre a coloro, a' quali proposto si aveva di muover lite, i necessarj lumi della propria difesa. L' anno adunque 1749 chiamò in giudizio il Duca delle Pesche D. Federigo Pisanelli , perchè qual' erede del Barone di Carpinone D. Giulio Cesare di Regina , fosse costretto a pagargli ducati settemila secento novanta tre , risultanti da residuo di vecchissimo capitale alla predetta D. Lucrezia dovuto , e da terze decorse: e dimandò altresì , che gli si desse l' assistenza su de' beni burgensatici del feudo di Carpinone , il quale pervenuto, per lunga serie di successioni, da D. Giulio Cesare a D. Niccola fratello di D. Federigo , era da esso D. Niccola stato, l'anno 1734, venduto al Barone D. Gennaro di Risi (1). La sua di-

man-

(1) *Fol.* 1. 4. 6. & 48. *proc.* 1. *vol. D. Antonii Macedonio.*

manda, tre volte mal formata per quella ignoranza ed incertezza di fatto, che indicata ſi è, e tre volte emendata e corretta, fu finalmente ridotta a quella, che quì ſi è eſpoſta. Mentre D. Antonio, tutto fervido ed animoſo, proſeguiva a ſpingere avanti la ſua petizione, ed ecco gli ſi oppoſero D. Antonio e D. Giovanni Veſpoli de' Marcheſi di Montagano, i quali eſtimando, che a ſe tutto il credito, che recuperare intendevaſi, per antiche ragioni appartenеſſe, fecero opera di eſcludere il Macedonio da ogni pretenſione intorno ad eſſo: ma perſuaſi poi di aver dritto ad una parte del tutto, comunicate le ragioni e le forze, ſi fecero conſorti nella lite. A tanto ſconſigliata ed irragionevole dimanda, quanto nella continuazione di queſta ſcrittura ſi vedrà, che queſta fu, ſi oppoſe con conſiglio e con ragione il Duca: e poichè egli fu trapaſſato, la Ducheſſa delle Peſche D. Angiola Maria Piſanelli venendo, chiamata, in giudizio, con profondo avvedimento oppoſe, che coloro, i quali dicevanſi attori, non avevano azione, e che in lei non era debito. Le quali eccezioni ampiamente, e con quella nettezza e ſolidità dimoſtrate, che a fare piena ed intera pruova è richieſto, produſſero lo effetto, che dovevano di neceſſità produrre, cioè determinarono il S. C. ad aſſolverla dalla ingiuſta dimanda, ed a condannare i temerarj litiganti a riſtorarla delle ſpeſe della lite (1). Di queſta ſentenzia, pronunziata l'undecimo giorno di ſettembre dell'anno 1776, quantunque in ogni parte giuſtiſſima, preſer nondimeno conſiglio di richiamarſi

(1) *Fol. 6. ad 7. Acta ſequentia reclamationis.*

gli attori, come fecero già (1), perchè molto grave ſentirono il dover pagare le ſpeſe di quella lite, dalla quale avevanſi augurato di dovere grandi quantità ritrarre: ma non avendo ragioni da addurre a pro del richiamo, recaronſi a produrre di nuovo gli ſteſſi antichi fatti, e con conſiglio ſimile al primo, egualmente ſcarſi, e monchi, tacendone quelle parti eſſenziali, e quelle vere circoſtanze, le quali façevan contra loro, ed eſponendo la cauſa in certo modo diverſa da quello, ch'è in realtà: e vollero lufingarſi, che meſſo qualunque impedimento alla eſecuzione della ſentenzia, ſarebbeſi laſciata la cauſa in quello altiſſimo ſonno, dal quale non ardirono mai ſcuoterla i loro maggiori: e queſto è quel richiamo, che deve ora diſcuterſi. Io dunque, ſoſtenendo le ragioni della Ducheſſa delle Peſche in queſta diſcuſſione, dimoſtrerò, che la ſentenzia profferita ſia la ſola legittima conſeguenza naſcente dalla più eſatta applicazione della legge al fatto della cauſa: che eſſa ſentenzia perciò, non potendo ricevere alterazione o mutamento, debba eſſere confermata: e che la pervicacia di coloro, i quali con manifeſto torto recaronſi a muover lite alla caſa Piſanelli, vada giuſtamente punita col pagamento delle ſpeſe. Queſte dimoſtrazioni naſcono dalla ſcienza del fatto della cauſa eſpoſto con poche rifleſſioni, che io andrò facendo intorno ad eſſo.

Qual'è dunque la prima origine, e quale la natura del credito, a recuperare il quale intendevano tanto iſtantemente gli attori? Altra eſſa non è, ſe non que-

(1) *Fol.* 10. *ad* 12. *Acta ſequentia reclamationis.*

queſta . D. Alvaro della Quadra , e D. Antonio ſuo figliuolo vendettero, per pubblico e ſolenne ſtru mento del ſecondo giorno di aprile dell' anno 1621 , annui ducati cento dodici e mezzo a D. Lelio di Aleſſandro , e a D. Lucrezia Macedonio ſua moglie , per lo capitale di ducati mille e cinquecento (1) . Diedero a' creditori , per cautela del credito , la ipoteca ſpeziale ſu di due fondi, i quali furono una caſa poſta nel luogo di queſta città, che diceſi l' incoronata , ed una maſſeria in Portici (2) . Oltre alla ſpeziale , gli diedero altresì la ipoteca generale ſu di tutti gli altri loro beni burgenſatici , feudali , preſenti , futuri , con queſte parole : *obligaverunt bona omnia , etiam feudalia , præſentia , & futura* (3). E , ad acquiſtare la promeſſa ipoteca feudale, fu convenuto fra loro, che i creditori medeſimi aveſſero dovuto impetrare lo aſſenſo del Re (4) , lo quale poi eſſi , contenti della ipoteca de' burgenſatici , non impetrarono mai più . Queſto ſtrumento è il primo punto di appoggio del preſente giudizio. Ma da eſſo niun' altra coſa può trarſi , ſe non che la obbligazione, cui que' della Quadra ſottopoſero i proprj beni . Onde ſegue adunque, che queſta obbligazione, laſciando le perſone , che la contraſſero da principio, ed i beni, ſu de' quali nacque, sia ſtata traslatata ſu de'beni del feudo di Carpinone, ed impiantata fieſi nelle perſone della famiglia

(1) *Fol.* 106. *ad* 113. *proc.* 1. *vol. D. Antonii Macedonio.*

(2) *Fol.* 106. *a t. lit. A. B.*

(3) *Fol.* 113. *a t. in fine.*

(4) *Fol.* 110. *& iterum fol.* 112. *a t.*

Pisanelli , talchè gli attori possano presumere di avere su di questi beni , e contra queste persone l'azione di riscuotere , che dev' essere l'altro punto di appoggio del giudizio ? Segue da ciò, ch' essi, contrastando alla evidenza di quelle scritture, ch' essi stessi hanno prodotto , e colle quali questa causa trattano, vogliono protervamente sostenere, che i beni burgensatici del feudo di Carpinone sieno stati un tempo di que' della Quadra, ed abbiano perciò contratta la ipoteca generale del credito . I quali beni, passati poi col feudo per compera nella casa di D. Giulio Cesare di Regina , indi da essa per successione nella casa Pisanelli , e da questa ultimamente per vendita nella casa di Risi, abbian ritenuto , e ritengano tuttavia il vincolo della ipoteca . Il ragionare loro adunque, tutto incerto e confuso, potrebbe ordinamente ridursi a questo . I beni futuri di que' della Quadra eran soggetti alla ipoteca del credito dello Alessandro , e della Macedonio . Fra que'beni noveransi i burgensatici di Carpinone . Su di essi adunque è dirittamente istituito il giudizio di assistenza . A questa ragion d'ipoteca, è piaciuto loro di aggiungerne un' altra, ch' essi chiamano di delegazione , la quale propongono in questa forma . D. Antonio della Quadra, in vendendo il feudo a D.Giulio Cesare di Regina , lo delegò a pagare mille e cinquecento ducati a D. Lelio di Alessandro, qual' erede di D. Lucrezia Macedonio . Questa delegazione trasferisce il debito e la obbligazione nel compratore , e ne' suoi eredi . La Ducheſſa delle Peſche è erede di D. Giulio Cesare . Ella è dunque la debitrice . Questo è il disegno degli attori, ma disegno interamente ideale , e fan-

e fantaſtico, e contraddicente al fatto, come di quì a poco ſi vedrà. Le baſi adunque della ragion loro ſono due, cioè la ipoteca, e la delegazione. A queſti baſi darò io di tali colpi e ſcoſſe, ch' eſſe neceſſariamente crollando, rovinerà tutta la macchina ſoprappoſta.

Della ipoteca.

GLI Attori ottimamente ſanno, che non può, ſenza lo aſſenſo del Re, acquiſtarſi ipoteca ſu di beni feudali, da che dalle leggi feudali è diſeſo. Quindi eſſi, perchè ipoteca feudale non acquiſtò mai il creditò dello Aleſſandro, e della Macedonio, reſtrinſero la dimanda dell' aſſiſtenza ai ſoli burgenſatici del feudo di Carpinone. I quali burgenſatici come quelli, ch' eſſi preſumono eſſere ſtati un tempo de' debitori, ſono ſoggetti alla ipoteca generale de' beni futuri data dai Quadra ai creditori loro. Queſta è la prima figura, nella quale gli attori ſi fanno vedere nel giudizio. La qual figura potrebbe reggere, quante volte vero foſſe, che i burgenſatici di Carpinone ſieno ſtati un tempo beni de' debitori, e ſienci ſtati o contemporaneamente, o poſteriormente al tempo, in cui fu contratto il debito. Lo quale eſtremo eſſi gli attori eran da neceſſità coſtretti a provare con tutta la nettezza richieſta da queſta ſorta di giudizj, concioſiachè ove de' debitori non foſſero ſtati mai, nè obbligazione ſu di eſſi acquiſtato avrebbero i creditori, nè ipoteca alcuna que' beni contratta avrebbero, e quindi niuna azione ſarebbe loro nata, e giudizio non potrebbeci eſſere in

niun modo. E ſebbene queſta dimoſtrazione agli attori fare foſſe richieſto, da che è la ſoſtanza del giudizio, pure non avendola eſſi fatta, nè, come oppoſta al vero, potendola fare, farò io manifeſto il contrario. Diſcuterò adunque queſto ſoſtanzial fatto, intorno alla ſcienza del quale principalmente aggirasi la preſente controverſia. E da queſta diſcuſſione apparirà chiaro, che i beni predetti non furon mai, nè prima, nè dopo del contratto, nel dominio de' debitori, da che queſto dominio è quel ſolo, che può operare, che la ipoteca ſu di eſſi attaccata ſi foſſe: la quale dimoſtrazione naſcerà dal narrare dalla ſua origine la ſtoria di tali beni, de' loro antichi padroni, e del paſſaggio nella caſa Piſanelli.

Il feudo di Carpinone era di D. Zenobia Cicinelli. Coſtei, morendo, non laſciò figliuoli di ſe; laſciò sì bene D. Antonio della Quadra ſuo nipote di ſorella, e d' altra parte D. Fabio Cicinelli ſuo congiunto per ſangue, della ſteſſa ſua famiglia, dello ſteſſo ſuo cognome, e da lei amato con tenerezza non ordinaria. Queſti riguardi, e queſta ſingolare affezione determinarono il cuor di lei a laſciargli tutti que' beni, che ella laſciargli poteva. E non potendolo fare erede de' beni feudali, da che era lontano da lei oltre a' gradi della ſucceſſion permeſſa, trovò ella altro modo, per lo quale, ſenza andare incontra al divieto, poteſſe conſeguire il fine deſiderato: ed il modo, ch' ella tenne, fu queſto. Lo ſcriſſe erede univerſale ne' ſuoi beni burgenſatici, e nel feudale ſcriſſe erede D. Antonio della Quadra. Indi caricò la eredità feudale di tanti peſi in favore di D. Fabio, che eſſa n' era quaſi tutta aſſorbita. Operò adunque, che lo erede del feudale aveſſe quaſi il ſolo nome

me di erede, che era quello, che ella torgli non poteva, e lo erede del burgenſatico quaſi tutta la redità otteneſſe. Di queſta diſpoſizione profittò D. Fabio aſſai più accortamente di quello, che conveniva, ch' egli faceſſe, concioſiacoſachè non contento di eſſerſi meſſo nel poſſeſſo del burgenſatico, qual' erede, andato anche foſſe alla poſſeſſione del feudale, che ritenere intendeva per i crediti ſuoi, ſino a che non ſarebbene ſoddisfatto. Intollerante di ciò D. Antonio, diſſe di nullità del teſtamento. Tra i motivi, onde voleva trarla, era queſto. Frate Angelo di Galdo, miniſtro provinciale de' frati minori, era il confeſſore di D. Zenobia. Queſti tenne due dì preſſo di ſe la ſcrittura del teſtamento, che voleva D. Zenobia ordinare; e venuto, nel punto di ridurſi ſolenne, a caſa la teſtatrice, portolla con ſeco, e cavandola fuori del ſuo manicone, preſenti i teſtimoni, e tutti coloro, che alla inferma aſſiſtevano, diella a lei, perchè la ſoſcriveſſe. La teſtatrice, che ſomma confidenza aveva nel ſuo confeſſore, da lei riputato tanto oneſto, intero, e di ſanta vita, quanto altri foſſe mai, ſenza rileggerla, o altrimenti prendere ſicurezza, ſe quella ſcrittura era, che la ſua volontà conteneva, di buona fede la ſoſcriſſe. Traeva da ciò D. Antonio della Quadra, che della identità della ſcrittura del teſtamento non ſolo non coſtava per niente, anzi che del contrario doveva entrarſi giuſtamente in dubbio, da che quella, che frate Angelo *extraxit a ſuo manicono*, e fece ſoſcrivere da D. Zenobia, come ſua, poteva eſſere ſtata ſuppoſta e ſcambiata. D. Fabio dall' altra parte, ſoſtenendo la identità, e la veracità della ſcrittura, quelle ragioni preſe dal fatto, e dal dritto allegava, onde po-

te-

tevasi l'assunto suo confermare. Della qual disputa si fece una causa tanto famosa, che Scipione Rovito, uomo allora riputatissimo, si fece pregio di scrivere intorno ad essa la celebre sua decisione XCV, per tramandarne una luminosa memoria alla posterità. Erano tanti e sì potenti i motivi, che i contendenti adducevano in pro, e 'ncontro del testamento, che il S. C. composto da uomini, che a profondo saper legale univano la conoscenza del cuore umano, e lo sapevan vedere cinto da quelle trasportanti passioni, che il traggono a voglia loro, ondeggiò incerto, senza potere con sicura regola, e con dati certi decidere in giustizia, ed estimò atto di prudenza di comporre buonamente una sì dubbia contesa. Quindi decretò, che la causa si riducesse al prudente giudizio di equità, e restasse, secondo il costume di que' tempi, compromessa nello stesso S. C., avendo intanto già prima messi nel possesso gli eredi, chi del feudale, chi del burgensatico, secondo che erano scritti nel testamento. Lo stesso Scipione Rovito, e con lui Gianfrancesco Sanfelice, e Marcello Marciano, che hanno lasciata di se onorata, ed autorevole ricordanza, sendendo allora a rendere ragione, furono gli arbitri della controversia. Era stato, nel corso del giudizio, fatto l' apprezzo legittimo del feudo di Carpinone da un tavolario del S. C. Tutti i beni burgensatici erano stati, dopo lunghe discussioni, estimati ducati cinquemila e secento (1), cioè ducati cinquemila il fondo denominato

(1) *Fol. 365. a t. proc. patrimonii D. Antonii de Quadra.*

to Sammarco (1), e tutti gli altri molti, ma piccioli fondi, ducati ſecento (2).

Che fecero dunque gli arbitri in quelle circoſtanze di coſe? Di quello, che eſſi fecero, ſono due certiſſimi documenti, la deciſione rapportata dal Rovito, ed il lodo, che eſiſte ne' proceſſi di queſta cauſa. Nella deciſione ſebbene ſia detto con molta brevità, ſe ne coglie non però chiaramente quanto è uopo allo intendimento noſtro, da che narraſi, eſsere ſtato lo intero burgenſatico dato al Cicinelli, qual' erede univerſale di eſſo: e queſte ſon eſſo le ſue parole: *D. Antonius Quadra, nepos ex ſorore, fuit declaratus heres univerſalis in feudalibus: Fabius vero Cicinellus, tamquam conſanguineus, & de eadem familia teſtatricis, fuit declaratus heres univerſalis in burgenſaticis; cum onere utrique contribuendi in omnibus debitis pro rata bonorum* (3).

Ma veggaſi ora il lodo, nel quale più diſteſa ed ampiamente queſte coſe narrate ſono. Con eſſo adunque, dato fuori il ventuneſimo giorno del meſe di marzo dell'anno 1625, confermandoſi un' altro lodo antecedente, fu dato lo intero burgenſatico al Cicinelli, a cui favore furono altresì calcolate le ragioni, ed i crediti, che per lo teſtamento, ſul feudale rappreſentava. I prudentiſſimi arbitri fecero la giuſta conſiderazione, che i beni burgenſatici non po-

(1) *Fol.* 361. *a t. proc. patrimonii D. Antonii de Quadra.*

(2) *Fol.* 361. *ad* 365. *proc. patrimonii D. Antoni de Quadra.*

(3) *Deciſ. XCV. num. XIX.*

potevano dismembrarsi dal feudo, senza gran deterioramento di esso: onde furono di avviso, che il Cicinelli dovesse vendergli a D. Antonio della Quadra per lo stesso prezzo di ducati cinquemila e secento, a legge non però, che il compratore non ne acquistasse il dominio, se non dopo averne pagato il prezzo (1).

Questo lodo, mettendo fine alla lunghissima lite, produsse una convenzione, della quale fu stipolato pubblico e solenne stromento il secondo giorno di luglio dell'anno 1625, per la quale il Cicinelli vendette i beni predetti al Quadra per quella somma di denaro, che erano stati estimati: e calcolando tutte le altre sue ragioni sul feudale, ascese il credito suo a ducati 10800. Le cautele date al Cicinelli per questo credito furono due: una fu la più ampia ipoteca su de' beni, ch'e' vendeva: l'altra fu quella di ritenerne il dominio fino al tempo del pagamento: ed ecco le proprie parole della convenzione: *& fuit conventum, quod dictum territorium* (cioè quello di Sammarco) *omniaque bona, ut supra vendita, cum eorum integro statu, semper & in omni tempore veniant, & perpetuo remaneant, intelligantur, & sint specialiter & signanter sub speciali obligatione, pignore, & hypotheca obligata, & hypothecata, prout illa omnia prædictus D. Alvarus* (che intervenne con mandato di D. Antonio suo figliuolo) *, quo supra nomine, in specie obligavit, & hypothecavit dicto Fabio, suisque heredibus, & successoribus pro majore*

(1) *Fol. 366. & sequentib. proc. D. Antonii de Quadra.*

jore ſui cautela & ſecuritate, pro defenſione, & evi-ctione prædicti prætii in ſolutum dandorum, ut infra, & pro conſecutione ipſorum, dictique capitalis cum rata intereſſe ... mediante tali quidem hypotheca, quæ ſuper eis Fabius, ſuique heredes, & ſucceſſores ex cauſa dictæ ſpecialis obligationis, & hypothecæ, pro effectibus predictis ſemper præferantur, & prælati intelligantur quibuſcumque perſonis, & creditoribus dicti D. Antonii, etiam anterioribus, & privilegiatis quocumque privilegio etiam in corpore juris clauſo, & ex cauſa dotis, & Fiſco: Itaque hujumodi ſpecialis obligatio, & hypotheca intelligatur, & habeatur appoſita tam ante traditionem, quam in traditione ipſa, & poſt traditionem, ut generali non deroget ſpecialis, nec e contra. E dopo queſta ſpezialiſſima ipoteca, e preferenza ad ogni altro creditore, fu convenuta la riſerva eſpreſſa del dominio, a legge e condizione, che allora egli trasferito lo avrebbe, quando del ſuo credito pagato ſarebbe ſtato: *Itaque dominium dictorum bonorum non intelligatur translatum, niſi ſequuta ſolutione tam prædictorum ducatorum quinque mille ſexcentum, quam aliorum ducatorum quinque mille ducentum, in quibus dictus Fabius remanſit creditor pro cauſa contenta in hujuſmodi inſtrumento.* (1)

Da queſta narrazione adunque che ſi trae? Traeſene, e dirittamente traeſene, che ſino a queſta epoca di tempo, cioè ſino all'anno 1625, il Quadra non acquiſtò mai il dominio di quelli beni, i quali, dalla prima loro poſſeditrice D. Zenobia, paſſarono per dirit-

(1) *Fol.* 370. *ad* 373. *proc. patrimonii D. Antonii de Quadra.*

ritta via a D.Fabio, che non altrimenti gli vendette, se non che ritenendone il dominio, che allora proposto avevasi di trasferire, quando sarebbe stato dello intero prezzo pagato.

Deesi dunque ora investigare, se il dominio scolpitamente riserbato, fosse stato, per volontà di D. Fabio, dopo questo tempo, trasferito al Quadra. Egli il Quadra possedette il feudo fino al cominciare dell' anno 1633. Ai due di marzo di questo anno vendette Carpinone a D. Giulio Cesare di Regina Duca delle Pesche per sessantamila ducati, cui cedette altresì le ragioni cedute a lui dal Cicinelli, alla stessa legge non però di dovergli pagare i diecimila ed ottocento ducati, per potere aver trasferito il ritenuto dominio de' beni.

Quindi D. Giulio Cesare, per acquistare il dominio, con polizza del banco della pietà de' 23 di marzo dello stesso anno, pagò, dai ducati 60000 del prezzo convenuto, ducati 11562 a D. Fabio Cicinelli, per avere da lui la cessione e il trasferimento del riservato dominio del burgensatico, e per acquistare tutte le sue ragioni, azioni, ipoteche per l'altro credito: de' quali 10800 erano il credito principale, e ducati 762 erano interesse decorso, e nella polizza del pagamento leggonsi queste parole: *però detti ducati 11562 restano vincolati in questo banco, per pagarnosi a Fabio Cicinello, cioè ducati diecimila ottocento per la retrovendita, che detto Fabio dovrà fare al detto D.Antonio, di annui ducati 864, li anni passati per detto D.Antonio, con la in solidum obligazione di D. Alvaro, e D. Maurizio della Quadra suoi padre, e fratello dati in solutum, & venduti con pat-*

to

to de retrovendendo a detto Fabio, mediante cautele &c. e li altri ducati 762 per complimento di tutte le terze di detti annui ducati 864, decorse fino &c. Fatta prima per detto Fabio a beneficio del detto Giulio Ceſare & di detto Ferrante (il quale diede a preſtanza il denaro a D. Giulio Ceſare) *reſpective ut infra, ampla ceſſioni translative, & non extinctive di tutte le ragioni, azione, anteriorità, obligazioni, & ipoteche, ſpeziali, feudali, & privileggiate, che a detto Fabio, & come ceſſionario di qualſiſia competano, e potranno competere contra detti della Quadra, & altri forſe obligati, & ciaſcuno di eſſi in ſolidum, & ſopra loro beni qualſivogliano, etiam feudali venduti, e che per altri ſi poſſedano, & ſopra detta terra di Carpinone, ſuoi corpi, & beni, & la ſpeziale obbligazione, & ipoteca privileggiata di quelli a beneficio di detto Fabio contratta, & riſervata in virtù di dette & altre cautele, aſſenſi & ſcritture, che ne apparono; con menzione in atto del pagamento & ceſſione facienda, detti ducati 11562 eſſerno pervenuti come ſopra, affinchè detto Giulio Ceſare, & detto Ferrante reſpective, ut infra ſubentrino in luogo e grado di detto Fabio, & acquiſtino le ſue anteriori, e poziori ragioni, & ipoteche, etiam ſpeziali, feudali, & privileggiate, & li detti annui ducati 864 ricomprandi venghino, reſtino, ſe intendono, & ſieno ſpezialmente obligati, & ipotecati con privilegio di prelazione a tutte perſone & creditori di detti della Quadra etiam anteriori, & privilegiati di qualſiſia privilegio, etiam dotale & in corpore juris clauſo, & al regio Fiſco* (1).

Avendo il Cicinelli avuto il denaro, cedette tutte le ſue

(1) *Fol.* 375. *proc. patrimonii D. Antonii de Quadra.*

ſue ragioni, azioni, ipoteche a D. Giulio Ceſare, a cui trasferì altresì il pieno dominio de' beni predetti con pubblico ſtrumento de' 20 di aprile dello ſteſſo anno 1633, nel quale è ſcritto così: *& ſunt dicti ducati undecim mille quincentum quinquaginta duo, hoc eſt ducati decem mille & octingentum ex eis pro capitali pretio ducatorum octincentum ſexaginta quatuor, annis praeteritis per dictum D. Antonium cum inſolidum obligatione D. Alvari & D. Mauritii de Quadra venditorum &c. . . Pro quibus ducatis undecim mille quincentum ſexaginta duobus receptis de propria pecunia dictorum Ducis & Ferdinandi* (queſti è colui, che nella polizza del pagamento è chiamato Ferrante) *reſpective*, *dictus Marcellus* (cioè Marcello Maggi procuratore deſtinato a ciò da D. Fabio) *translative ceſſit & renunciavit dictis Duci & Ferdinando omnia jura, omnesque actiones, anterioritates, obligationes, & hypothecas, ſpeciales, feudales, & privilegiatas dicto Fabio, & uti ceſſionario quomodocumque competentia, & competentes contra dictas della Quadra* (1).

Dalle narrate coſe a chiare note ſi ſcorge, che il dominio de' beni predetti non acquiſtaron mai que' della Quadra, da che dal primo padrone dirittamente a D. Giulio Ceſare paſsò: e quindi deriva, che i creditori de' Quadra niuna ipoteca potettero acquiſtar mai ſu di que' beni, che del debitor loro non erano, certiſſima coſa eſsendo, non poterſi, ſe non da colui, che ha il dominio de' beni, coſtituire ipoteca su di eſſi (2); e ſenza ipoteca, giudizio di aſſiſtenza, che

. . . . . me-

(1) *Fol. 374. proc. D. Antonii de Quadra.*

(2) *L. 6. l. 8. C. ſi alien. res pign. data ſit. Donellus de pignor. & hypoth. cap. VII. §. I. Antonius Fab.*

meramente ipotecario è (1), eſserci non può. Quindi manifeſtamente appare, eſſere ſtato il giudizio preſente iſtituito a caſo, e colla ſola ſciocca ſpe-ſperanza, che l'antichità del tempo aveſſe potuto tenere involta nel ſuo tenebroſo velo la ſcienza di queſti fatti, nella caliginoſa oſcurità de' quali eſſi avevan ripoſto le loro ſperanze.

Queſta verità, cioè di non avere tal credito acquiſtata mai niuna ragione d' ipoteca ſul burgenſatico di Carpinone, era tanto pienamente nota a' primi creditori Aleſſandro, e Macedonio, che eſſi, intendendo di riſcuotere il loro denaro, non trovaron ſuſſiſtenza di azione ſu di quello, ma, ſiccom' era ragione, che ſi faceſſe, la direſſero ſu de' beni de' Quadra loro veri debitori, intorno a' quali unicamente viddero di avere ragione. Quindi, ogni altra via laſciando, che allo intento loro condurgli non poteva, concorſero ſul patrimonio de' Quadra, tral quale ſi fecero, l'anno 1637, graduare nel luogo, che ſpettava loro, che fu il XIII. (2). Ed eſſi, che pure vedevano quanto poca, o quanto lontana ſperanza avvanzavagli a poter trarre denaro da quel patrimonio, non ſeppero mai ricevere nello animo il penſiero di volgerſi a riſcuoterlo da' beni di Carpinone. E perchè nel proceſſo del tempo non vollero uſcir mai de' ſtretti termini di loro ragione, ſi portaran con pace di ſtarſi nel patrimonio con pericolo di perderlo più toſto, che uſcirne, per andare diſtur-

ban-

de' err. pragmat. decad. LXIII. err. 1. *Neguſant. de pignor. par.* 3. *membr.* 3. *num.* 6.

(1) *Pragm. XVI. de ordine & forma judicior.*

(2) *Appuramanto de' fatti num. XXIV.*

bando, senza giusta cagione, la pace altrui. Questa stranissima fantasia, sulla quale il presente giudizio è stato istituito, è nata ora la prima volta.

Il lume di questa verità colpisce così vivamente lo spirito di ognuno, che gli attori medesimi non hanno potuto non dimostrarsene convinti. Ma pure volendo, comunque loro fosse potuto venir destro di fare, persistere nell' ostinato impegno, nel quale entrati sono, non si rimasero di andare dicendo, che D. Antonio della Quadra, poichè divenne padrone del feudo di Carpinone, avrebbe potuto fare acquisto di altri burgensatici, i quali necessariamente sarebbero andati soggetti alla ipoteca de' beni futuri. Essi ciò dicendo, altro non dicono, se non che questo era tra i possibili: ed invero non era impossibile, che i Quadra avessero fatto dei nuovi acquisti. Ma trarre da un possibile una conseguenza di fatto, è errore, che fa vergogna alla ragione. Essi avrebbero dovuto que' nuovi acquisti, ch' essi presumono fatti, e passati poi a D. Giulio Cesare, per certi documenti dimostrare, la qual cosa fare non hanno potuto, da che il fatto seguente fa apertamente vedere, che quello, ch' era possibile ad accadere, non accadde mai, conciosiachè i burgensatici, quando i Quadra vendettero il feudo a D. Giulio Cesare, fossero stati quelli stessi, e que' soli, senza più, che al Cicinelli erano appartenuti, cui tutti que' burgensatici appartennero, che D. Zenobia possedeva. La quale asserzione che altro dinota, se non se essere gli attori convinti di non avere niuna azion' certa, e niun diritto, che potessero con quella solidità di fondamento dimostrare, con cui dimostrarlo deve, chi vuol mettersi ad agitare (1), im-

(1) L. 42. *D. de R. I:* L. 43. *D. de pet. hered*

imperciocchè questo andarsi appoggiando a' possibili, per sostenere un diritto, che deve nascere da un fatto certo e chiaro, quella ignoranza dimostra, che le leggi prudentissime sogliono, con giuste ed opportunissime pene, mandare alla scuola del giudizio e del sapere.

Superflua cosa è il dimostrare quì, che la ipoteca, ancorchè in quel tempo fosse stata acquistata, pure sarebbe estinta, secondo che è espressa determinazione di legge (1), da che non potendo finire quello, che non nacque mai, come a questa ipoteca avvenne, inutilmente torrei alle serie occupazioni di coloro, che questa causa hanno a giudicare, quel tempo, che con utilità impiegherebbero a vantaggio altrui; e perciò fo fine in quanto a questo punto.

L'altra intrapresa degli attori è più disperata, e più temeraria di questa, come ora dimostrerò.

Della delegazione.

GLi attori, cui le cose da me avanti ragionate erano tutte presenti, intendendo che per esse non potevano in niun modo pervenire al conseguimento del fine da loro desiderato; e d' altra parte considerando, che se la Duchessa delle Pesche avesse fatto tanto valere la ragion sua, quanto ella vale, avrebbero potuto produrre lo effetto contrario, che hanno prodotto già, fecer conto di aggiugner

[1] *L. 3. & 7. C. de præscript. XXX. vel XL. ann.*

forza alla disperata causa loro con una ragione, ch' essi si sono buonamente dati ad intendere, che possa nascer loro da una delegazione, la quale prendono diletto di esporre in questa forma. D. Antonio della Quadra, quando vendette il feudo di Carpinone a D. Giulio Cesare di Regina, delegollo a pagare mille e cinquecento ducati a D. Lelio di Alessandro, qual' erede di D. Lucrezia Macedonio. D. Giulio Cesare non adempiette alla delegazione. Deve adempierla dunque la Duchessa delle Pesche, ch' è erede di lui. A questo torna il loro ragionare, nel quale è necessità che si scorga la fallacia, che ci si è mischiata, nascente da ciò, che la prima o sia la maggior proposizione si enuncia pura, dovecchè ella fu condizionata. E quindi il retto ragionare è questo. Il venditore del feudo delegò, ma delegò condizionatamente, e la condizione doveva adempiersi dal creditore. Egli non adempiettela: e questa è la cagione, per la quale non fu pagato. Quindi discuterò io piena e brevemente questo fatto, perchè possa vedersi quanto vale questa vantata delegazione.

D. Giulio Cesare di Regina non aveva niun debito, e niuna obbligazione antecedente nè collo Alessandro, nè colla Macedonio. La obbligazion sua tutta nacque dallo strumento della compera del feudo di Carpinone, e dai patti, che in ispecietà tral venditore e lui furon convenuti, e con i quali s' indusse egli a fare quel contratto, che senza di essi non avrebbe certamente fatto; ond' è, ch' essi sieno parti essenziali di quel contratto. Tra' patti, con i quali fu

fu fatta la compera, fu queſto, che il compratore aveſſe dovuto pagare dodicimila cencinquanta ducati del prezzo al venditore, col vincolo non però di doverſi da queſto pagare ad alcuni creditori ſuoi, i quali le ceſſioni delle ragioni, e delle loro ipoteche feudali al compratore dovevan fare. Addurrò le proprie parole dello ſtrumento: *alios ducatos* 12150 *dictus Dux* (cioè D.Giulio Ceſare) *promiſit & convenit ſollemni ſtipulatione dicto D. Antonio præſenti, integre dare &c. ſolvere &c. in hac civitate Neapolis dicto D. Antonio: nec non hic ibidem præſenti D. Antonio de Fraja, etiam tamquam principali & proprio nomine, & cuilibet ipſorum in ſolidum, quandocumque dicto Duci videbitur, nulla data temporis præſcriptione, vinculatos pro illis ſolvendis ſubſcriptis creditoribus videlicet* (1). Quì ſi deſcrivono quali erano i creditori, cui dovea pagarſi, e quanto era il credito di ciaſcuno. Tra queſti creditori è il ſeguente: *Lælio de Alexandro, heredi quondam Lucretiæ Macedonio, annuos ducatos* 112. 50 *pro ducatis* 1500. (2). Queſta, dicono gli attori, è la delegazione. Io ommetto di dire, che queſta, ch'eſſi chiamano delegazione, tale non è, conciofiacoſachè delegazione perfetta la legge non conoſca in niun modo, ſe non ſia fatta da tre perſone, cioè da colui, che delega, dal creditor ſuo, che accetti il novello debitore, e dal debitore del delegante, che a colui, cui è delegato, ſi obblighi, ſecondo che ne'

(1) *Fol.* 28. *a t. lit. A. proc.* 1. *vol. D. Antonii Macedonio.*

(2) *Eod. fol.* 28. *a t. lit. B.*

libri delle leggi è ſcolpitamente ſtabilito (1); onde potrei a giuſta ragion ſoſtenere, che delegazione non ci fu mai, e mancar quindi il fondamento della ragion loro potrei facilmente moſtrare. Ma queſto laſciando da parte, che notiſſima coſa è, a ſeguirli nelle loro idee mi volgo volentieri, per volerli convincere colle ſteſſe armi loro: e quindi paſſo a fingere la ipoteſi, che queſta delegazion vera e compiuta foſſe, per far loro manifeſto, che eſſi da ciò niun profitto trarrebbono. Se non che eſſi, avanti ogni altra coſa, debbono meco in quelli fatti convenire, de' quali come naſce la pruova da' pubblici documenti, non poſſono metterſi in controverſia. E ciò eſſi facendo, che debbono di neceſſità fare, ſi accorgeranno di eſſerſi meſſo alla notizia del tribunale quel torto, ch' era già a loro notizia particolare fin dal primo tempo, che deſtinarono di metterſi a piatire. Hanno eſſi gli attori tenuto ſempre celata la condizione appoſta nello ſtrumento della vendita del fendo immediatamente ſotto la deſcrizione di que' creditori, che il venditore delegò a pagare. La ſoggiugnerò dunque io. Eſſa è tale: *Dummodo dicti creditores ſeu emtores habeant privilegia regiorum aſſenſuum executa in forma regiæ Cancellariæ, omni ſolemnitate roborata, in valida forma* (2). E poichè queſto ebbero i contraenti convenuto, previdero altre-

(1) *L. 11. D. de novat. & delegat. L. 1 .C. eod. Donell. de jur. civ. lib. XVI. cap. XX. §. XIX. & XX. ibique Hilliger. Cujac. comment. ad hunc titulum Codicis rom. IX. tit. XLI.*

(2) *Fol. 29. a t. lit. C.*

tresì il caso, in cui alcuno de' predetti creditori non avesse lo assenso del Re, e stabilirono quanto siegue: *Item, che a tempo della restituzione facienda di detti ducati* 12150 *alli sudetti prenominati creditori, quando alcuno di essi non avesse assenso regio, spedito di ogni solennità, per la convalidazione del suo credito: in tal caso il capitale di detto creditore, che non avrà assenso, come sopra, debba restare in banco, vincolato da impiegarsi in compra con consenso di esso signor Duca, o di uno de' suoi eredi, che terrà luogo di primogenito, per evizione di detta terra* (1). Queste sono le leggi e queste le condizioni, colle quali fu convenuta la compra, e colle quali doveva pagarsi il denaro: condizioni volute dal compratore per sua cautela, e come giuste, accordate dal venditore. Veggasi dunque, qual era il diritto acquistato dallo Alessandro, quale la obbligazione contratta da D. Giulio Cesare, e se egli adempiettela interamente. Il diritto acquistato dallo Alessandro, e la obbligazion contratta dal di Regina son cagioni reciproche intanto, che ove l'una di esse non esistesse, l'altra non reggerebbe, conciosiachè a costituire nello Alessandro un diritto a conseguire il credito dal di Regina, e in questo un dover di pagare, fosse stato mestieri, che il credito dello Alessandro avesse nella origine sua avuto lo assenso del Re. Lo assenso adunque faceva la condizione, e siccome la sua esistenza avrebbe prodotto il credito in uno, e la obbligazione nello altro, così la sua mancanza avrebbe operato, che in colui non fosse

(1) *Fol.* 33 *lit. H.*

ſtato credito, in queſto non obbligazione. Or sì fatta condizione non fu da colui adempiuta, che adempierla doveva, ch' era il creditore, il quale dimoſtrare impetrato lo aſſenſo non potette, da che impetrato mai non fu: e quindi egli diritto alcuno mai non acquiſtò, nè mai obbligazione alcuna verſo di lui contraſſe D. Giulio Ceſare.

Che doveva dunque in queſto caſo D. Giulio Ceſare fare? Quello e' far doveva, che convennto era nello ſtrumento. E nello ſtrumento era convenuto, che doveſſe queſta ſomma impiegarſi in compera con ſuo conſenſo per evizione e per ſua ſicurezza. Veggaſi, che fec'egli. Egli depoſitò i ducati 1500 per pagarſi allo Aleſſandro, quando non però aveſſe adempiuto alla condizione di eſibire lo aſſenſo. Il creditore, che aſſenſo non aveva, non potette eſibirlo. E quindi il denaro fu pagato ad altri due creditori de' Quadra, il cui credito era fornito di aſſenſo (1). Ecco dunque, che il compratore avendo adempiuto alle parti ſue interamente, da ogni obbligazione ſciolto rimaſe.

Le anguſtie, nelle quali gli attori veggonſi ridotti, mettendo nello ſtrettojo il cervello loro, hannogli neceſſitati ad uſcir fuori per una terza e ſtrana via. Eſſi dicono. D. Giulio Ceſare ritenne dal prezzo del feudo alcune quantità di denaro per ſuoi particolari crediti, che non aveano lo aſſenſo. La Ducheſſa delle Peſche ne faccia depoſito, dal quale eſſi andranno pagati. Quanto ſtrana dimanda ſia queſta,

(1) *Fol.* 158. 164. 186. 190. *proc.* 2 *vol. D. Antonii Macedonio*.

ſta, io andrò ora indicando. Ma avanti che io prenda a dirne alcuna coſa, non è inopportuno, che riduca alla memoria di coloro, i quali hanno a giudicare, eſſere queſta una uſcita tutta nuova, ſuggerita loro dallo ſtato delle coſe, in cui ſi trovano, non dedotta nel giudizio, e non meſſa per loro azione. Tanto è ſufficiente, perchè di eſſa, quando ragionevole foſſe, non teneſſe il Tribunale nel giudizio preſente, conto niuno. Ma quello, che non è, preſupponendo, cioè che dedotta nelle legittime forme foſſe ſtata, niun pro loro potrebbe tornarne. E quì a giuſtificazione della Ducheſſa delle Peſche io andrò facendo chiaro, che il prezzo del feudo di Carpinone fu interamente pagato: renderò ragione di quella ritenzione: e farò quindi riſultar la dimoſtrazione dell'altra eccezione oppoſta dalla Ducheſſa, cioè che in lei non è debito.

Il prezzo di Carpinone fu interamente pagato.

D. Giulio Ceſare, ſiccome quì ſopra ſi è narrato, comperò Carpinone ſeſſantamila ducati, i quali egli pagò nella ſeguente maniera. Tutto il burgenſatico del feudo apparteneva in proprietà a D. Fabio Cicinelli, ſecondochè dimoſtrato ſi è, a cui ne fu perciò dal compratore del feudo pagato il prezzo, che fu di 10800 ducati, come ſi è fatto vedere. De' ducati 49200 del prezzo feudale, depoſitò il compratore ducati 12150, i quali furon pagati a' ſeguenti creditori con aſſenſo: du-

cati 4150 al Duca di Atella Caracciolo (1): ducati 1000 agli eredi di D. Andrea Caracciolo (2) : ducati 1000 agli eredi di D. Fabio Caracciolo , Duca di Campolieto (3) : ducati 700 agli eredi di Pompeo Gattola (4): ducati 1000 ad Aleſſandro di Gennaro , e Tommaſo Paolucci (5) : ducati 2000 al moniſtero dì S. Lorenzo (6): ducati ottocento a Conſalvo di Palma (7) . Rimanevano a pagarſi i ducati 1500 , ch' eranſi depoſitati , per pagarſi allo Aleſſandro erede della Macedonio, de' quali ne furon pagati ducati 1300 a D.Giuſeppe, e D.Mario Galeoti : e ducati 200 agli eredi di D. Tommaſo Correale (8) . Ecco ſoddisfatta una parte del prezzo . Del quale depoſito e pagamento ne fu altresì con uno ſtrumento ſolenne quietato il compratore dal venditore (9) .

Altri 25912 ritenne il compratore per crediti ſuoi , de' quali conſeguir doveva ducati 432 per cagione d' intereſſe ; e il dippiù per capitali , a lui dovuti per

(1) *Fol.* 143. *lit. B. & fol. Act. ſeq. D. Antonii Macedonio* .

(2) *Fol.* 171. *lit. D.*, *& fol.*166. *dict. proc. Acta ſeq.*

(3) *Fol.* 930. *proc. D. Antonii de Quadra* .

(4) *Fol.* 176. ; *fol.* 179. *dict. proc. Acta ſeq.*

(5) *Fol.* 930. *proc. D. Antonii de Quadra* .

(6) *Fol.* 930. *dict. proc.*

(7) *Fol.* 180. *&* 185. *dict. proc. Acta ſeq.*

(8) *Fol.* 158. *dict. proc. Act. ſeq.*: *fol.* 164. *lit. C.*: *fol.* 186.: *fol.* 190. *lit. V.*

(9) *Fol.* 309. *proc. patrimon. de Quadra* .

per contratti con regj assensi. Ora in proposito di questa ritenzione conviene rispondere ad una objezione, che si fa a nome degli attori alla Duchessa delle Pesche, i quali sebbene non meritassero niuna risposta, gioverà nondimeno darcene alcuna. E la objezione è questa. Due de' crediti di D. Giulio Cesare non avevano lo assenso. Egli dunque per questi non poteva ritenere. Quindi lo fanno debitore di tanto, quanto ritenne. In questo suo debito trovano a pagarsi. Da ciò, ch' essi dicono, si colgono due cose: L' una, che i crediti non avevano lo assenso: l' altra, che D. Giulio Cesare non poteva ritenere per ciò. Discuterò l' una cosa, e l' altra partitamente.

Dello assenso.

DA una fede dello archivario della regia Cancelleria, che va soscritta colla data de' due di settembre dell' anno 1752, prendono occasione gli attori d' inferire la mancanza dello assenso. Veggasi, se da essa segua naturalmente e senza niuno sforzo ciò, ch' essi adoperano a trarne. La fede è distesa in queste parole: *certifico io sottoscritto, qualmente essendo stato richiesto di rinvenire nell' archivio della real Cancellaria di mio carico due regii assensi su due istromenti di vendita di annue entrade fatte da D. Antonio e D. Alvaro della Quadra a beneficio di D. Giulio Cesare di Regina, uno de' 28 di settembre 1629 per capitale di ducati 300, e l' altro de' 3 di ottobre 1630 per capitale di ducati 3000:* finora riferisce la richiesta, ch' ebbe. Ora segue quello, ch' egli certifica:

avendo perciò fatte le dovute diligenze tanto ne' regiſtri dell' aſſenſi , quanto in quelli de' ſuggelli del meſe di ſettembre 1629 per tutto il 1631 , non l' ho ritrovati nè regiſtrati , nè ſuggellati . Or che è quello, che lo archivario , pronunziando una enunciazione negativa, viene a certificare? Queſta enunciazione, per le regole che coloro danno, che maeſtri in loica ſi chiamano, che vale, e che da eſſa può dedurſi? niente altro, ſe non che lo archivario non trovò lo aſſenſo . Ma non prova già , che non foſſe ſtato interpoſto . E che interpoſto ſieſi , può provarſi da ciò , che nello ſtrumento dell' ultimo contratto fatto tra D. Giulio Ceſare , e D. Antonio della Quadra, l'anno 1631, affermaſi, eſſerſi ottenuto l'aſſenſo ai contratti precedenti. Un' aſſerzione fatta in uno ſtrumento antico, fatta da chi ſapeva ottimamente quello , che aſſeriva, e fatta dal debitore, che avrebbe avuto tutto l' intereſſe a poterla non fare, pruova conchiudentemente la verità della interpoſizione de' precedenti aſſenſi. Inoltre, per una fede di D. Giuſeppe Valle regio percettore, e conſervatore de' libri del real ſuggello, ſi vede mancare il libro dell' anno 1630, e in quello dello anno 1631, ſotto il dì 4 di aprile, trovarſi notato, eſſere ſtato ſuggellato il ſeguente aſſenſo: *Aſſenſo all'obbligazione de' feudali di D. Alvaro e D. Antonio della Quadra padre e figlio in beneficio di D. Ceſare di Regina per annui ducati* 300. *per prezzo di ducati* 3000. La qual coſa eſclude, non già per argomenti, ma per pruova diretta, la oppoſizione della mancanza dello aſſenſo, che gli attori hanno fatto . Ma acciocchè eſſi non aveſſero niuna grefola da ſcappare , voglio ora dimoſtrargli , che ancorchè vero foſſe, che

che lo assenso mancasse, non seguirebbe perciò, che D. Giulio Cesare non avesse potuto con diritta ragione ritenere.

Della ritenzione.

IL credito di D. Giulio Cesare, secondo la ipotesi, che gli attori figurano, era senza ipoteca feudale, e perciò della natura di que' crediti, che il Foro *cartolari* chiama, avente sola azion personale. Tal' era altresì il credito della Macedonio, e dello Alessandro. In egual condizione suole avvenire, che sia pagato colui, che ha più accortezza dell'altro: nè chi pagato non è, ha diritto di chiedere dall' altro, perch' egli sia stato pagato. Aggiungali, che i termini del caso presente sono alquanto più stretti. D. Giulio Cesare non fu in realtà pagato, ma sì bene ritenne, e questo fu uno de' patti del contratto: e ritenne quello, che lo Alessandro non aveva ragion di fare, che non ritenesse, da ch' era prezzo del feudale. E quindi fu, che non potè far forza per esser pagato da que' beni, i quali a lui obbligati non erano. Nè quante volte avesse fatta opera di obbligarlo a farne deposito, avrebbe conseguito mai di potersi da quel denaro feudale pagare, non permettendolo nemmeno il compratore, il quale non pagò denaro, se non quello, che andava destinato ad estinguere le ipoteche feudali. Dimostrate inefficaci le opposizioni degli attori, farò vedere ora il pagamento del restante prezzo.

Il rimanente prezzo del feudo, ch' erano ducati

1138,

11138, fu pagato nella ſeguente maniera. D. Giulio Ceſare laſciò di ſe un figliuol maſchio chiamato D. Antonio, e due femine, la prima detta D. Vincenzia, l'altra D. Emilia. Eſſendo trapaſſato D. Antonio ſenza figliuoli, ſuccedette al feudo D. Vincenzia. La quale andò a marito al Duca delle Peſche D. Andrea Piſanelli, il quale divenuto perciò padrone di Carpinone, divenne debitore del reſtante prezzo del feudo. Ora, fino all' anno 1690, furono per ordine del S. C., facendone le iſtanze i creditori del patrimonio di D. Antonio della Quadra, pagati da' Piſanelli ducati 5500 (1). L'anno poi 1691 i ſuddetti creditori volevano aſtringere il Duca D. Ceſare Piſanelli, figliuolo di D. Vincenzia, e poſſeſſore del feudo di Carpinone, a pagare i rimanenti ducati 5638, e tutti gl' intereſſi. Il debitore opponea la mancanza di alcuni corpi compreſi nella compra, per la quale voleva fare alcune ritenzioni. Quindi, precedente decreto di *expedit*, ſi venne tra eſſoloro ad una convenzione, ſtipolata con pubblico e ſolenne ſtrumento, per la quale il Duca D. Ceſare ſi obbligò a pagare i ducati 5638 del capitale, e ducati 5834 per tutte le terze decorſe: ſicchè in tutto era il debito di ducati 11472. Pagò egli allora prontamente i ducati 5834 d' intereſſe, e ſi obbligò a pagare i ducati 5638 ai ſeguenti creditori di D. Antonio: al moniſtero di Donnaromita ducati 1450: al Duca di Limatola ducati 1403: a D. Carmine Paulicelli 200: a Roſa Mazzei 200: a Tommaſo Scarano 140: a Franceſco Sorrentino

45:

(1) *Fol.*

45: al Marcheſe Maſcabruno 2200. I quali furono poi interamente pagati dal patrimonio del Duca D. Niccola Piſanelli, dedotto l' anno 1730, fra il quale fu dedotto e venduto il feudo di Carpinone, come appariſce per la relazion de' creditoti di eſſo Duca D. Niccola (1), e compiutamente dalla fede dello Scrivano (2).

Ed ecco, che dimoſtrato il pagamento dello intero prezzo del feudo, è dimoſtrato altresì, che la Ducheſſa delle Peſche non è debitrice.

Dalli premeſſi fatti riſulta ad evidenza, non avere il credito dimandato dagli attori ipoteca nè ſu de' beni feudali, nè ſu de' burgenſatici di Carpinone: e non avere eſſi niun dritto per la delegazione: e riſulta d' altra parte, la Ducheſſa delle Peſche non avere debito alcuno. Ecco provato quello, che intendeva provarſi, cioè, mancare l' azione agli attori, e non avere la Ducheſſa obbligazione niuna. E ſe la coſa così ſta, come il fatto parlante da ſe ha dimoſtrato, che ſtia, non è manifeſta coſa, che la preſente lite ſia ſtata una ingiuſta moleſtia, un farnetico, un capriccio reo, e meritevole di pena?

Conſeguenza de' fatti precedenti.

LA legge diffiniſce, a colui andare adatto il nome di temerario litigante, il quale, ſenz' avere dritto chiaro e patente, ed azion certa di agitare per con-

(1) *Fol.* 232. *proc. patrim. Ducis Peſcularum.*
(2) *Fol.* 200. *dict. proc. Acta ſeq.*

conſeguire alcuna coſa, recaſi a muover lite altrui: e queſta rea temerità, diſturbatrice dell'altrui tranquillezza, ed apportatrice di moleſte e pungenti cure, e di rincreſcevole diſpendio, eſſa, vigilantiſſima alla pace ed al bene de' cittadini, a ſomma ragione puniſce. La pena a coſtoro ſtabilita è quella, ch'eſſi niente conſeguendo, riſtorino altrui delle ſpeſe fatte per difenderſi. Traeſi da un luogo belliſſimo di Ulpiano meſſo nelle Pandette, le cui parole ſono queſte: *Eum, quem temere adverſarium ſuum in judicium vocaſſe conſtitit, viatica, litiſque ſumptus adverſario ſuo reddere oportebit* [1]: e il dottiſſimo Papiniano altresì riſpoſe, doverſi le ſpeſe della lite pagare *: ſi ratio litigandi non fuit* [2], nel quale reſponſo è da notarſi, chiamare Papiniano mancanza di ragione quella, che Ulpiano dice temerità. E mille altre leggi laſciando, che con concorde ſentimento dicono lo ſteſſo, piacemi di addure un reſcritto dello Imperador Giuſtiniano in queſte parole: *Omnes judices, qui ſub imperio noſtro conſtituti ſunt, ſciant victum in expenſarum cauſſa eſſe condemnandum* (3). Lo ſteſſo giuſtiſſimo ſentimento, con parole alquanto più enfatiche, è ſpreſſamente meſſo nelle Iſtituta: *Improbus litigator & damnum & impenſas litis inferre adverſario ſuo cogatur* (4). I quali ſapientiſſimi ordinamenti Ferdinando I. in ſua legge, promulgata l'anno 1477, interamente approvò e confermò: *Temeritatem litigantium, a le-*

[1] *L. 79 D. de judic.*
[2] *L. 78 §. 11 D. de legat. 2.*
(3) *L. XIII. §. VI. C. de judic.*
(4) *§. 1. de pœn. temer. litigant.*

legibus punitam, approbantes; mandamus victum victori in expensis per sententiam condemnandum [1]. Con questa pena si è voluto por freno alla licenza de' litiganti, e dare un dovuto ristoro a' danni da colui sofferti, che non avea giusta cagione di sofferirli. Il Macedonio ed i Vespoli essi dimostrato già, che non avendo niun dritto e niuna azione, imprese lite colla casa Pisanelli. Giustissima cosa dunque è, che niente ottenendo di quello, che senza ragione intendevano ottenere, la ristorino delle spese, ch' essi hannola messa nella dura necessità di fare per difendersi. Questa natural conseguenza nascente da' fatti dimostrati, è contenuta nella sentenzia data in questa causa, la cui somma è questa. Il sagro Consiglio, adoperando tutta quella diligenza e profondità di essame, colla quale le cause discute, trovò, che la dimanda degli attori non aveva sussistenza niuna nè sul feudale, nè sul burgensatico di Carpinone, e quindi, ch' essi non avevano azione, pienamente conobbe, e tutto questo pronunziò: *Cum creditores ii sint, qui actionem aliquam habent*, lege XLII. D. de act. & obligat. *& creditoris censeri debeat, qui exceptione perpetua submoveri non potest*, lege LV. D. de V. S.: *visum est S. C. repellere intentionem D. Antonii Macedonio, & D. Joannis Vespoli, quibus nimirum nulla actio competit neque in feudum, neque in feudi burgensatica. Quumque temere litigantes videantur, maxime vero quod in jus vocaverint quos non debebant, multari debent, non decima quantitatis parte, quam libello ample-*

[1] *Pragm. 1. de expensis.*

plexi sunt, ut in novella CXII. capite II. *neque L. solidis*, ut in lege I. §. II. D. de in jus vocando, *sed impensas omnes reis restituendo*, ut de jure Regni nostri. E poichè queste giuste ragioni ebbe premesse, sentenziò in queste parole: *illustris Ducissa Pescularum D. Angela Pisanelli, & magnificus Baro Carpinonis absolvantur a petitis pro parte illustris D. Antonii Macedonio, ac D. Antonii & D. Joannis Vespoli, qui condamnentur etiam ad litis expensas* (1).

Si è tanto lungamente dimostrato, quanto era conveniente che si facesse, che i fatti di questa causa produssero necessariamente la conseguenza di questa sentenzia, la quale tanto tempo dovrà essere inalterabile, quanto i fatti sieno i medesimi. Resta dunque ora, come in ultima parte, a vedere, se nel giudizio del richiamo avessero dimostrato mai gli attori, che i fatti sieno in qualche modo diversi da quelli, a' quali essendo stata la sentenzia appoggiata, giusta la rendono ed immutabile. Essi niuna contraria pruova, e niuna dimostrazione, per quanto avessero avuto impegno, hanno potuto fare. Anzi, avveduti, che la sentenzia aveva il sodo e stabile sostegno del vero, per poter essi avere un colore, sul quale ottenere il richiamo da opporre alla pronta esecuzione della sentenzia, ebbero a trascorrere allo infelice e misero ajuto di fingere d' ignorare, che il Quadra non ebbe mai il dominio de' burgensatici di Carpinone, il quale vanno essi argomentando in lui non già da un fatto, che il dimostrasse, come avrebbero certamente fatto, se

(1) *Fol. 6. ad 7. Acta sequentia reclamationis.*

se lo avessero potuto, ma da una supposizione cotanto erronea e lontana dal vero, che opera, che lo argomento loro sia un netto paralogismo. Questa meschina accortezza esporrò io colle proprie loro parole, perchè più nettamente apparisca: *longe a vero alienum est, quod D. Antonius la Quadra anno 1621, quo debitum contraxit, possessor bonorum burgensaticorum non esset:* e degne ad udirsi sono le ragioni, onde vanno desumendo, ch'e' in quello anno tai burgensatici possedeva, le quali sono queste: *quoniam si existebant illa in feudo Carpinonis, & illius dominium æque ac possessionem, statim post obitum Zenobiæ Cicinelli, D. Antonius la Quadra, ut ejus heres in feudalibus, acquisivit, ... & e possessione ante annum 1633, quo integrum feudum cum burgensaticis distraxit in beneficium Julii Cæsaris de Regina, non fecessit; sequitur, quod etiamsi dominus eorum non esset, dum ea tamen possideret, & recte quidem obligata atque hypothecata fuere anno 1621 credito Lælii de Alexandro, & Lucretiæ Macedonio* (1). Quest' asserzione è un tessuto di falsità, di paralogismi, e di cose le più impertinenti. E' dimostrato già, che il Quadra non solo non possedeva, l' anno 1621, i beni burgensatici, ma nè pure i feudali, i quali, trapassata la Cicinelli, D. Fabio, per i crediti, che su di essi rappresentava, occupò. Ma quantevolte in grazia de' contraddittori volessi io concedere, ch' egli avesse avuto, in quell' anno, il feudale, qual' è quella giurisprudenza che insegna, che avrebbe avuto il burgensatico ancora? Sienmi cortesi a dinotarmi,

(1) *Fol. 10 ad 12 Acta sequentia reclamationis.*

mi, quali sien que' feudi, la cui intrinseca costituzione porti seco la necessità di avere beni burgensatici in tanto, che senza questi la feudalità non sussista, da che senza dimostrare, questa essere la natura del feudo di Carpinone, il loro argomento non val nulla. Dalla qual cosa segue, avere gli attori appoggiato il richiamo ad una conseguenza favorevole, ch' essi, contra tutte le regole del ragionare, hanno inconseguentemente tratto da un fatto, che vero non è. E non è questo un raddoppiare quella temerità, da cui si lasciarono la prima volta trasportare al giudizio? E non sono essi perciò doppiamente degni della pena stabilita dalle leggi, e dichiarata dalla sentenzia? Quali son dunque le novelle loro ragioni, che debbonsi discutere? ov' è l' appoggio del richiamo prodotto contra la veneranda sentenzia del S. C., ch' essi hanno a disragione impugnata? nè ragione, nè appoggio alcuno ha questo richiamo. Quanto val dunque? Val tanto, che veggendosi sempre più il manifesto torto, ch' essi si hanno, e la falsità de' fatti, a cui si appoggiano, rinfacciata loro da mille chiari documenti, e da parlanti pruove; deve vieppiù confermare i savi giudici nel sentimento della somma loro temerità nascente dalla mancanza di ogni, anche apparente, ragione: e quindi deesi quella sentenzia, che con profondo avvedimento, con maturità di consiglio, e con piena discussione del fatto pronunziata fu, confermare. Questa è quella giudicatura, che si attende dalla giustizia del Tribunale.

Napoli a' 13 di giugno 1778.

Rocco Terracciani.

VA1
1516827